

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3314 del 28/06/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA TECNOVERNICIATURE SRL (Imp. Via Radici in Piano n. 312) FORMIGINE (MO). Rif. Prot. n. 214/2018 SUAP Unione Comuni del Distretto Ceramico. Rif. Prat. n. 8124/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3441 del 28/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA TECNOVERNICIATURE SRL (Imp. Via Radici in Piano n. 312) FORMIGINE (MO).

Rif. Prot. n. 214/2018 SUAP Unione Comuni del Distretto Ceramico.

Rif. Prat. n. 8124/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 26/1/2018 la Ditta TECNOVERNICIATURE SRL, avente sede legale in comune di Formigine (MO), v. Radici in Piano n. 312, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Formigine, v. Radici in Piano n. 312, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 2/3/2018 con prot. n. 4427;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di verniciatura metalli;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 222 del 19/7/2013;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Formigine, prot. n. 13656 del 21/5/2018, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 10193 del 18/5/2018, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 10202 del 18/05/2018;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare il corrispondente titolo ambientale precedentemente rilasciato al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare al Gestore della ditta TECNOVERNICIATURE SRL per l'impianto ubicato in comune di Formigine, v. Radici in Piano n. 312, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

- 2) di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06.
 - Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 28/6/2018 con scadenza al 28/6/2033;
- 6) di stabilire che l’eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall’Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all’articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all’autorizzazione o all’impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell’art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell’Unione Comuni del Distretto Ceramico;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell’impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti “norme settoriali” le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:
- | Titolo ambientale | Autorità di controllo |
|--|------------------------------|
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |
| Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico | Comune di Formigine |
- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
 - c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;
 - d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di ARPAE;
 - e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- 10) di dare atto che l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell’Unione Comuni del Distretto

Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta TECNOVERNICIATURE SRL (Imp. Via Radici in Piano n. 312) FORMIGINE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta TECNOVERNICIATURE SRL, svolgente attività di verniciatura metalli, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Formigine, v. Radici in Piano n. 312.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22;
- la installazione del nuovo punto di emissione n. 23 derivante da cabina di verniciatura;
- il seguente consumo di materie prime:
 - diluente 15.000 kg/anno
 - smalto alto solido 4.100 kg/anno
 - catalizzatore 2.450 kg/anno
 - fondo epossidico alto solido 9.000 kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Formigine con prot. n. 13656 del 21/5/2018, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Formigine, con nota prot. n. 10193 del 18/5/2018, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con gli aggiornamenti normativi del caso;

Si valuta, inoltre, che gli impianti aggiunti (E23) risultano presidiati da sistemi di abbattimento conformi alla miglior tecnologia disponibile;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta TECNOVERNICIATURE SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Formigine, v. Radici in Piano n. 312, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

Capacità nominale:	100	kg COV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	22	t COV/anno
<u>Emissione totale annua (teorica):</u>	< 22	
Emissione convogliata (teorica)	17,6	t COV/anno
Emissione diffusa annua (teorica)	4,4	t COV/anno

Valore limite di emissione diffusa: 20% dell'input di solvente

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - GRANIGLIATRICE AUTOMATICA

portata massima	6.800	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m (*)
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: CICLONE + FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA A SCUOTIMENTO MECCANICO

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - GRANIGLIATURA MANUALE

portata massima	17.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m (*)
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 3A - CABINA DI VERNICIATURA N. 7

portata massima	54.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m (*)
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	75	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 3B - CABINA DI VERNICIATURA N. 8

portata massima	18.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m (*)
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	75	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - TUNNEL DI LAVAGGIO

portata massima	9.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m (*)
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 7- A FORNO ASCIUGATURA

portata massima	1.000	Nm ³ /h
altezza minima	10	m (*)
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 7B - FORNO COTTURA VERNICE

portata massima	2.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m (*)
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - CABINA A POLVERI

portata massima	9.700	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m (*)
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - DUE CABINE A PARETE PER P.V. ALL'ACQUA

portata massima	45.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m (*)
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	75	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - TUNNEL DI LAVAGGIO

portata massima	4.600	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m (*)

durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - CABINA DI VERNICIATURA

portata massima	22.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m (*)
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	75	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - CABINA RITOCCHI

portata massima	22.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m (*)
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	75	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - TUNNEL COTTURA

portata massima	800	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m (*)
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - CABINA DI VERNICIATURA

portata massima	22.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m (*)
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	75	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - CABINA DI VERNICIATURA

portata massima	13.500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m (*)
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	75	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

(*) e comunque oltre il colmo del tetto.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – GENERATORE DI CALORE CABINE VERNICIATURA N.7 E 8 DI POTENZA TERMICA NOMINALE 209,30 kW ALIMENTATO CON GAS NATURALE

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi zolfo (SO ₂)	35 mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – GENERATORE DI CALORE TUNNEL DI LAVAGGIO DI POTENZA TERMICA NOMINALE 174,42 kW ALIMENTATO CON GAS NATURALE

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi zolfo (SO ₂)	35 mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – GENERATORE DI CALORE FORNO ASCIUGATURA DI POTENZA TERMICA NOMINALE 232,56 kW ALIMENTATO CON GAS NATURALE

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi zolfo (SO ₂)	35 mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N.10 – GENERATORE DI CALORE FORNO COTTURA DI POTENZA TERMICA NOMINALE 197,70 kW ALIMENTATO CON GAS NATURALE

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 3% :

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi zolfo (SO ₂)	35 mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N.13 – GENERATORE DI CALORE TUNNEL LAVAGGIO DI POTENZA TERMICA NOMINALE 232,56 kW ALIMENTATO CON GAS NATURALE

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi zolfo (SO ₂)	35 mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N.15 – GENERATORE DI CALORE TUNNEL ASCIUGATURA DI POTENZA TERMICA NOMINALE 200,00 kW ALIMENTATO CON GAS NATURALE

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi zolfo (SO ₂)	35 mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N.16 – GENERATORE DI CALORE CABINA VERNICIATURA DI POTENZA TERMICA NOMINALE 383,72 kW ALIMENTATO CON GAS NATURALE

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi zolfo (SO ₂)	35 mg/Nmc (*)

Ossidi di azoto (NO₂) 350 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N.19 – GENERATORE DI CALORE CABINA RITOCCHI DI POTENZA TERMICA NOMINALE 191,86 kW ALIMENTATO CON GAS NATURALE

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi zolfo (SO ₂)	35 mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 – GENERATORE DI CALORE TUNNEL COTTURA DI POTENZA TERMICA NOMINALE 383,72 kW ALIMENTATO CON GAS NATURALE

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, riferiti a un tenore di Ossigeno del 3%:

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi zolfo (SO ₂)	35 mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nmc

(*) Il valore si considera rispettato in quanto impianto alimentato con gas metano

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Entro il 31 dicembre 2018 il gestore degli impianti dovrà comunicare, ad ARPAE-SAC e ARPAE-ST, Portata, Altezza dal suolo e Durata delle Emissioni nn. 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 19 e 21.

Entro il 31 marzo di ogni anno La Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE (SAC di Modena e Distretto competente per territorio), **la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione** relativamente **all'esercizio dell'anno precedente secondo il “Modello DICH. COV Allegato”**.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. 23** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Entro 30 giorni dalla effettuazione del primo autocontrollo periodico, eseguito dopo la data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, dovranno essere trasmessi i risultati relativi ai punti di emissione n. 3A, 3B, 9, 11, 17, 18, 22, tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena e Distretto territorialmente competente).

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato

superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	
----------------	-----------------------------	----------------	---------	--

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41

“Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l’autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (cioè l’intervallo corrispondente a “Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell’elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- annuale per i punti di emissione n. 1 e 2;
- semestrale per i punti di emissione n. 3A, 3B, 5, 7B, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 22 e 23.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell’evoluzione dello stato di qualità dell’aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all’aggiornamento dell’autorizzazione.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

- ARPAE - STRUTTURA CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

- ARPAE - SEZIONE DI MODENA. SERVIZIO TERRITORIALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.

PIANO GESTIONE SOLVENTI. DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONFORMITÀ ai sensi dell'art.275 e del punto 4.1 della Parte I dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152. (Emissioni di COV)

Io sottoscritto nato a
..... il/...../.....
residente a in via/corso n.
in qualità di Gestore dell'impresa con sede
legale in Comune di..... via n.
Tel..... Codice fiscale o Partita I.V.A.
e sede dell'attività produttiva in Comune di
..... via n.
dichiaro

di rispettare i valori limite e le prescrizioni di cui al Punto n..... della Tabella 1 della Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, espressi come:
(barrare la casella interessata)

- Emissioni Convogliate + Emissione Diffusa

OPPURE come:

- Emissione Totale
- Emissione Totale Bersaglio

dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, in accordo con quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione già agli atti di Codesta amministrazione.

Allego:

Piano di Gestione dei Solventi redatto secondo quanto previsto dalla Parte V dell'Allegato III al decreto citato (v. All.1),

Certificati analitici di verifica delle emissioni.

Scheda 1 (v. All.2)

Data

Timbro e Codice Fiscale della ditta
Firma

Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003: ai sensi del D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Si informa che i dati trasmessi saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Piano di gestione dei solventi.

1. Principi

1.1. Il piano di gestione dei solventi è elaborato dal gestore, con la periodicità prevista nell'autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno, ai fini previsti dalla parte I, paragrafo 4, ed al fine di individuare le future opzioni di riduzione e di consentire all'autorità competente di mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 281, comma 6.

1.2. Per valutare la conformità ai requisiti dell'articolo 275, comma 15, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato per determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate; questo valore deve essere poi comparato con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati, per ogni singola attività, i requisiti di cui all'articolo 275, comma 2.

2. Definizioni

Ai fini del calcolo del bilancio di massa necessario per l'elaborazione del piano di gestione dei solventi si applicano le seguenti definizioni. Per il calcolo di tale bilancio tutte le grandezze devono essere espresse nella stessa unità di massa.

a) Input di solventi organici [I]:

I1. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.

I2. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente riutilizzato è registrato ogni qualvolta sia usato per svolgere l'attività).

b) Output di solventi organici [O]:

O1. Emissioni negli effluenti gassosi.

O2. La quantità di solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.

O3. La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.

O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.

O5. La quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli effluenti gassosi o delle acque reflue, o catturati ad esempio mediante adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7 o O8).

O6. La quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti.

O7. La quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio.

O8. La quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7.

O9. La quantità di solventi organici scaricati in altro modo.

CALCOLO DELLE EMISSIONI SULLA BASE DEI VALORI EFFETTIVI

	Anno:
PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI	
	t s.s. /anno
INPUT DI SOSTANZA SOLIDA	
IMS. Materia Solida Immessa nel processo. (1)	
	t COV / anno
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI (I)	
I1. Solventi organici immessi nel processo	
I2. Solventi recuperati e reimmessi come solvente nel processo	
	t COV / anno
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	
O1. Emissioni negli effluenti gassosi (2)	
O2. Solventi organici scaricati nell'acqua	
O3. Solventi organici che rimangono come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo	
O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria (ventilazione generale dei locali, l'aria scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.	
O5. Solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (depurazione) (3)	
O6. Solventi organici nei rifiuti.	
O7. Solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati venduti come prodotto	
O8. Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo	
O9. Solventi organici scaricati in altro modo.	
	t COV / anno
EMISSIONI CONVOGLIATE	
O1 = Portata oraria <u>effettiva</u> X Concentrazione <u>effettiva</u> di COV X Ore/anno di <u>effettivo</u> esercizio <u>a pieno regime</u> (1)	
Ovvero O1 = I1 – F – O5 – O6 – O7 – O8	
	t COV / anno
EMISSIONE DIFFUSA	
F = O2 + O3 + O4 + O9	
Ovvero:	
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8	
Verifica di Conformità al Valore Limite: (4) (F / I) x 100	% di input di solvente

EMISSIONE BERSAGLIO ⁽¹⁾	
FE_{COV/IMS} : t EB / t IMS = Valore limite di emissione (v. Autorizzazione)	
Verifica di Conformità al Valore Limite: E (Emissione Totale effettiva di COV = O1+F) / IMS ≤ FE_{COV/IMS}	

(1) Obbligatorio in caso applicazione di valori limite di emissione espressi come Emissione Bersaglio

(2) Se il valore è stato rilevato come C, dovrà essere trasformato in COV attraverso calcoli che tengano conto dei pesi molecolari dei vari componenti o del Peso molecolare medio. Nel caso non sia esplicitato il metodo di calcolo, si considera convenzionalmente un rapporto C/COV di 1:1,2. In tutti i casi (anche di limite in E bersaglio), devono essere allegati certificati analitici di autocontrollo di tutte le emissioni.

(3) In caso di solventi termodistrutti, specificare il metodo impiegato per la stima del valore dichiarato (concentrazione e flussi di massa di COV monte/valle combustore, ...)

(4) Obbligatorio in caso applicazione di valori limite di emissione espressi come Emissioni Diffuse

DICHIARAZIONE ANNUALE CONSUMO SOLVENTI

Scheda A – Solventi in ingresso nelle materia prima (Sa)						
Solvente	Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri)	Quantità acquistata (kg) durante l'anno (Ti)	Quantità giacente (kg) a fine anno (li)	Quantità totale Utilizzata $U_i = (T_i + R_i - l_i)$	Percentual e di solvente in peso (%)	Quantità di solventi totali (kg)
SOLV1					100	$D_1^{(1)}$
SOLV2					100	$D_2^{(1)}$
.....						
SOLVn					100	$D_n^{(1)}$
					Totale	Dtot

Materiali contenenti solventi	Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri)	Quantità acquistat a (kg) durante l'anno (Ti)	Quantità giacente (kg) a fine anno (li)	Quantità totale Utilizzata $U_i = (T_i + R_i - l_i)$	Tenore di solvente in peso (%)	Quantità di solventi totali (kg)	Quantità di Materia Solida (kg)
MCSOLV1						$X_1^{(2)}$	
MCSOLV2						$X_2^{(2)}$	
.....							
MCSOLVn						$X_n^{(2)}$	
					Totale	Xtot	

Scheda B - Solventi in uscita nei prodotti e nei rifiuti (Sb)						
Prodotto	Quantità giacente a inizio anno (Mi)	Quantità prodotta (kg) nell'anno (Pi)	Quantità giacente (kg) a fine anno (Qi)	Quantità totale venduta $Bi=(Pi+Mi-Qi)$	Percentuale di solvente in peso (%)	Quantità di solventi totali (kg)
PCSOLV1						$N_1^{(3)}$
PCSOLV2						$N_2^{(3)}$
.....						
PCSOLVn						$N_n^{(3)}$
					Totale	Ntot

$$^{(3)}Ni = Bi \times (\% \text{ solv. in peso})$$

Rifiuto	Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri)	Quantità (kg) prodotta durante l'anno (Ti)	Quantità giacente (kg) a fine anno (li)	Quantità totale smaltita $Ui=(Ti+Ri-li)$	Percentuale di solvente in peso (%)	Quantità di solventi totali (kg)
RCSOLV1						$Y_1^{(4)}$
RCSOLV2						$Y_2^{(4)}$
.....						
RCSOLVn						$Y_n^{(4)}$
					Totale	Ytot

$$^{(4)}Yi = Ui \times (\% \text{ solv. in peso})$$

$$(Sb): \text{Solventi in uscita/anno (kg/anno)} = (Y_{tot} + N_{tot})$$

Data / /

Il Gestore dell'Impianto/ Attività
(firma e timbro)

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta TECNOVERNICIATURE srl (IMP. Via Radici in Piano n. 312) - FORMIGINE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta TECNOVERNICIATURE srl, nell'impianto in comune di Formigine (MO), Via Radici in Piano n. 312, svolge attività di verniciatura metalli conto terzi.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero dalle attività lavorative svolte all’interno dei reparti produttivi e dagli impianti tecnologici collocati all’esterno del fabbricato;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturni pari a 60 dBA;
- i recettori sensibili individuati sono
 - R1 abitazione a circa 42 metri dallo stabilimento
 - R2 abitazione a circa 77 metri dallo stabilimento
 - R2 abitazione a circa 145 metri dallo stabilimento

e si collocano tutti in classe IV “Aree di intensa attività umana”, con valore limite di immissione diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 50 dBA;

- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali presso i ricettori considerati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta TECNOVERNICIATURE srl in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 10202 del 18/05/2018;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per la modifica e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Formigine, via Radici in Piano n. 312, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta TECNOVERNICIATURE srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.